

Per eventuali problemi di non corretta ricezione telefonare allo 0172/715158

DATA 05.01.2018

**PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI E COMPENSI
DAL 1° LUGLIO 2018 STOP AL CONTANTE**

Come si ricorderà (ved.ns.circolare del 05.01.2018) con la legge di bilancio per il 2018 (Legge 205/2017, art.1, commi 910-914) è stato previsto che i datori di lavoro e i committenti, dal 1° luglio 2018, **non possono più corrispondere la retribuzione e i compensi per mezzo di denaro contante** ma solamente con mezzi tracciabili.

Legge 205/2017 art.1, commi 910-914

A decorrere **dal 1° luglio 2018**, i datori di lavoro o committenti sono obbligati a corrispondere le retribuzioni o i compensi ai lavoratori o collaboratori mediante:

- **bonifico bancario** (sul c/c identificato dall'IBAN del lavoratore);
- **strumenti di pagamento elettronico**;
- **pagamenti in contanti presso lo sportello bancario o postale** dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
- **assegno consegnato direttamente al lavoratore** o, in caso di impedimento, ad un suo delegato. Il delegato può essere il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale del lavoratore, di età non inferiore a 16 anni.

I datori di lavoro e committenti, pertanto, **non possono più corrispondere la retribuzione ai lavoratori per mezzo di denaro contante**, indipendentemente dalla tipologia di rapporto di lavoro instaurato tra le parti.

Rientrano nel campo di applicazione della presente novità tutti i rapporti di lavoro di cui all'articolo 2094 c.c., indipendentemente dalle modalità di svolgimento e dalla durata del rapporto (operai, impiegati, quadri, dirigenti, apprendisti, sia full-time che part-time, sia a tempo indeterminato che determinato, lavoratori a chiamata, ecc.) nonché tutti i rapporti originati da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e i contratti stipulati dalle cooperative con i propri soci.

Il divieto di pagamento in contanti è previsto oltre che per la normale retribuzione anche per gli acconti sulla stessa, eventualmente erogati nel corso del mese.

È inoltre previsto che la firma del lavoratore apposta sulla busta paga **non costituisce prova dell'avvenuto pagamento** della retribuzione.

Sono **esclusi** dalla presente disposizione i rapporti di lavoro:

- **costituiti con le pubbliche amministrazioni**;
- **domestico (colf e badanti)**, costituiti in forza al relativo CCNL stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Sono altresì esclusi, in quanto non espressamente richiamati dalla norma, e perché non trattasi di retribuzione o compensi per collaborazione, gli importi erogati a titolo di borse di studio, stage o tirocini e per prestazioni di lavoro autonomo occasionale.

Ai datori di lavoro che violano l'obbligo in parola si applica una **sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro**, si ritiene con riferimento ad ogni lavoratore.

A disposizione per eventuali chiarimenti e si porgono distinti saluti.

(Studio Professionisti
Associati S.S.)